



PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO  
**2019**

## L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE, ANCHE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI

A cura di  
**Ermando BOZZA**  
**Luciano DE ANGELIS**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
MANTOVA

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE  
CON FUNZIONE DI REVISIONE, ANCHE  
ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI

EUTEKNEFORMAZIONE



EUTEKNE S.p.A.  
Via San Pio V, 27 - 10125 Torino  
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04  
e-mail [formazione@eutekne.it](mailto:formazione@eutekne.it)  
sito web [formazione.eutekne.it](http://formazione.eutekne.it)

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

*La presente edizione è stata chiusa in redazione il 25 ottobre 2019.*

*I presenti materiali sono a cura dei relatori del Percorso specialistico e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.*

# INDICE

## SLIDE

- |   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | IL COLLEGIO SINDACALE DELEGATO<br>ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI<br>A cura di <b>Luciano De Angelis</b>                     | 4   |
| 2 | LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO<br>E DEL REVISORE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE<br>A cura di <b>Luciano De Angelis</b> | 71  |
| 3 | I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE<br>ALLA LUCE DEL RISK APPROACH<br>A cura di <b>Ermando Bozza</b>                             | 98  |
| 4 | I RIFLESSI DEL CODICE DELLA CRISI SULLE ATTIVITÀ<br>DEL SINDACO-REVISORE<br>A cura di <b>Ermando Bozza</b>                   | 121 |

# IL COLLEGIO SINDACALE DELEGATO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

A cura di Luciano De Angelis

# NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE



## TEMPI DELLA RIFORMA (ATTUALI)

- ✓ Modifiche del codice civile → 16/3/2019
- ✓ Modifiche legge fallimentare → 15/8/2020



## LA NOMINA OBBLIGATORIA

**SRL: Il nuovo articolo 2477 c.c. (art. 379, CCII)**

**ART. 379 Decreto C.I.I.**  
**Superamento per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti parametri:**

- ✓ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale **2 milioni di euro**
- ✓ Ricavi delle vendite e delle prestazioni **2 milioni di euro**;
- ✓ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio **10 unità**

↓  
**Nomina sindaco unico  
con funzioni di revisore**

oppure

↓  
**Nomina di un revisore**



## TERMINI PER LA NOMINA

Le **srl** e le **cooperative** costituite alla data di entrata in vigore dell'articolo 379 CII (**16 marzo 2019**), avranno:



**9 mesi di tempo per modificare l'atto costitutivo e lo statuto** adeguandolo alle nuove disposizioni



...e provvedere alla compiuta **costituzione degli organi di controllo o di nomina del revisore**



## I NUOVI PARAMETRI

Dal **18 giugno** sono cambiati i **parametri dimensionali al di sopra dei quali le srl**, alla luce dell'art. 2477 c.c., sono tenute a nominare un organo di controllo o un revisore.

La modifica è intervenuta a seguito del cd "Decreto Sblocca Cantieri", Legge **n. 55 del 14 giugno 2019** pubblicata in **Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno** con il quale è stato convertito il legge il dl 18 aprile 2019, n. 32.

Sulla base delle nuove norme sono stati **raddoppiati i limiti** oltre i quali le srl sono tenute a nominare :

- 1) il revisore,
- 2) il sindaco unico con funzioni di revisione
- 3) il collegio sindacale




## TABELLA: I PARAMETRI PRIMA E DOPO IL 18 GIUGNO

Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl			
	Anteriormente al 16 marzo 2019	Dal 16 marzo al 17 giugno 2019	Dal 18 giugno 2019
	Superamento di due dei tre limiti per 2 esercizi consecutivi su tre	Superamento di uno dei limiti per 2 esercizi consecutivi su tre	Superamento di uno dei limiti per 2 esercizi consecutivi su tre
<b>Attivo stato patrimoniale</b>	Euro 4.400.000	Euro 2.000.000	<b>4.000.000</b>
<b>Ricavi conto economico</b>	Euro 8.800.000	Euro 2.000.000	<b>4.000.000</b>
<b>Media dipendenti occupati nell'esercizio.</b>	50 unità	10 unità	<b>20 unità</b>
<b>Presumibile srl tenute all'obbligo</b>	30.000	160.000	80.000



## LE NUOVE REGOLE DELLA REVISIONE LEGALE: I LIMITI





## LE POSSIBILITÀ DI REVOCA

(per sindaci o revisori nominati fra 16 marzo e 17 giugno)

- ✓ Per **le società che hanno nominato il revisore** non sussistono problemi a revocarlo (ai sensi dell'art. 4 del dm. 261/2012 è giusta causa di revoca del revisore la <<sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge>>).  
**L'assemblea**, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni (organo questo peraltro non presente e quindi impossibilitato ad esprimere qualsiasi parere), **potrà revocare l'incarico per giusta causa**;
- ✓ Nelle situazioni di **sindaco unico o collegio la revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c. da parte dell'assemblea, dovrà essere approvata con decreto del Tribunale** (in tal senso anche il Min.Giustizia, con nota n. 4865/2015, allegata alla circ.MISE 6100/2015, per la possibilità di revocare il sindaco per eliminazione del parametro relativo al capitale sociale della srl).



## LE MODIFICHE DELL' ATTO COSTITUTIVO

*“La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge la renda obbligatoria”,  
oppure “La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.” o espressioni analoghe....*



Atto costitutivo  
da non modificare

*“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.” (o dizioni equivalenti)....*



Atto costitutivo  
da modificare



## LA CLAUSOLA CONSIGLIABILE

<<In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 la società potrà nominare con decisione dei soci:

- ✓ un Collegio sindacale al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;
- ✓ un Collegio sindacale al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
- ✓ un Sindaco unico a cui affidare il controllo sulla gestione delegando il controllo legale dei conti ad un revisore legale (persona fisica o giuridica);
- ✓ un Sindaco unico a cui delegare sia il controllo gestionale che la revisione legale;
- ✓ esclusivamente un Revisore legale, limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti>>.



## TEMPO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo di nominare il nuovo sindaco unico "o" revisore, diverrà obbligatorio quando, nei due esercizi che antecedono quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie (cioè il 2019) si superino i parametri di cui al novellato articolo 2477 c.c. .



Esercizio  
2017;  
l'esercizio  
2018



Periodo  
presumibile di  
nomina:  
da aprile 2019  
a dicembre  
2019



## LE NOVITÀ: CASO DI MANCATA NOMINA

Se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477, quinto comma c.c. (di norma trenta giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti)



Il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.



## INFORMATIVA CONSERVATORIA REGISTRO IMPRESE BOLOGNA (APRILE 2019)

Con riferimento all'entrata in vigore, in data 16 marzo 2019 dell'art. 379 del codice della crisi d'impresa, si evidenzia un consistente abbassamento delle soglie previste per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e di revisione, che determina per le società (srl), uno specifico obbligo di valutazione ed eventuale adeguamento del proprio statuto ai fini della nomina dei menzionati organi di controllo e di revisione entro il termine massimo del 16 dicembre pv.

Al fine di ottimizzare la corretta attivazione dei sistemi di allerta, si auspica che (l'eventuale ndr) **adeguamento dello statuto sia adottato già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018** (di regola nel periodo aprile-giugno 2019) anche per **consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell'esercizio 2020**



## COSA SUCCEDDE SE NON SI PROVVEDE ALLA NOMINA ENTRO IL DICEMBRE 2019) (1/3)

- 1) **Non sono previste specifiche sanzioni amministrative, salvo obbligo di provvedere a convocazione assembleare (art. 2631 c.c.)**
- 2) **Una nomina entro dicembre non consentirebbe a sindaci e revisori di poter attivare procedure di allerta per mancanza di indicatori di crisi**
- 3) **Qualora l'assemblea in prima convocazione non decidesse sarebbe assolutamente ammissibile una nomina in seconda convocazione nel mese di gennaio (ma non si potrebbe controllare il magazzino)**



## COSA SUCCEDDE SE NON SI PROVVEDE ALLA NOMINA ENTRO IL DICEMBRE 2019) (2/3)

- 4) **I registri delle imprese potrebbero attivarsi solo nel trimestre Gennaio-Marzo 2020 per rilevare e comunicare ai tribunali gli estremi delle srl che non hanno provveduto alla nomina**
- 5) **Vizio di legittimità delle delibere assunte senza il concorso necessario dell'organo di controllo: ipotizzabile impugnativa per annullabilità ex art. 2479-ter, (comma 1°) dai soci che non vi hanno consentito e da ciascun amministratore (rarissimo, vedi Cass. 11554/2008)**



## COSA SUCCEDDE SE NON SI PROVVEDE ALLA NOMINA ENTRO IL DICEMBRE 2019) (3/3)

- 6) La mancata nomina dell'organo di controllo opera più nel campo della responsabilità degli amministratori che nel campo della operatività della società (Mass. ID. 10/2011 not. Triveneto). Ipotesi, società in crisi, nel 2019/2020, soggetta a liquidazione giudiziale, nella quale il curatore identifica un'aggravante alla responsabilità degli amministratori la mancata convocazione assembleare per nomina organo di controllo o revisore



È presumibile ritenere che si possa (ragionevolmente) nominare l'organo di controllo o il revisore a partire dall'aprile 2020



## NUOVE NORME SULLA CESSAZIONE DELL'INCARICO

L'obbligo di nomina viene meno quando non per due ma per **tre esercizi consecutivi** i nuovi limiti non vengono superati.



Sarà quindi sufficiente che nel triennio la società abbia **superato anche in un'unica occasione** uno dei tre nuovi parametri **per determinare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per un nuovo triennio**



## ESEMPIO NUMERICO DI CESSAZIONE DELL'INCARICO

Anni	Parametri	Obbligo/non obbligo di nomina
2017/2018	<u>Anno 2017</u> : 21 dipendenti; 3,5 ml di fatturato; 3 ml attivo. <u>Anno 2018</u> 18 dipendenti; <b>4,1 milioni di fatturato</b> ; 1,2 milioni di attivo	2019: <b>obbligo di nomina</b>
2019/2020/ 2021	<u>2019</u> 15 dipendenti; 3,7milioni di fatturato; 1,5 milioni di attivo <u>2020</u> 17 dipendenti 1,8 milioni di fatturato; 1,6 milioni di attivo <u>2021</u> 18 dipendenti <b>4,1 milioni di fatturato</b> ; 1,6 milioni di attivo	Permane obbligo di nomina nel 2022
2019/2020/ 2021	<u>2019</u> 10 dipendenti; 3,7milioni di fatturato; 3,5 milioni di attivo <u>2020</u> 18 dipendenti 3,8 milioni di fatturato; 3,6 milioni di attivo <u>2021</u> 18 dipendenti 3,9 milioni di fatturato; 3,6 milioni di attivo	Nel 2022 cessa obbligo di nomina

© EUREKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI - Tutti i diritti riservati



## OBBLIGO DI NOMINA NELLE COOP: ART. 2543 C.C.

La nomina del collegio sindacale\* è obbligatoria:

- ✓ Nel caso di **emissione di strumenti finanziari**;
- ✓ se la società **società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**;
- ✓ se la società è **tenuta alla redazione del consolidato**;
- ✓ se la società **supera per due esercizi consecutivi le nuove soglie dimensionali** previste dall'art. 379 del d.lgs C.l.l. (uno fra i seguenti: 4.000.000,00 euro di attivo patrimoniale; 4.000.000,00 euro di ricavi delle vendite; 20 dipendenti medi).

\* Il notariato ritiene che nelle coop srl possa utilizzarsi l'organo monocratico o il revisore – Studio 113-2012/

© EUREKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI - Tutti i diritti riservati

20



## ART. 2519, COMMA 2: COOP SRL O SPA

Avvenuto il superamento (contemporaneo) dei due parametri

- ✓ **Soci : 19 unità;**
- ✓ **Attivo dello Stato Patrimoniale: 1 milione di euro.**
- ✓ **le cooperative devono applicare le disposizioni in materia di società per azioni.**

quindi

- 1) deve applicarsi la disciplina (con relativa nomina ex art. 2397 c.c. del collegio sindacale);
- 2) art. 2409-bis c.c., che impone a tutte le spa di essere assoggettate al revisione legale dei conti, che potrà essere esercitata dal Collegio sindacale (quando lo statuto ciò preveda) o da un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione)



## I CONTROLLI: LE NUOVE REGOLE PER LE COOP IN SINTESI

	Obblighi di nomina	Parametri e situazioni specifiche
<b>Art. 2519 c.c.:</b> <b>La società deve uniformarsi alle regole delle spa</b>	Si rende <b>obbligatorio il collegio sindacale con funzione di revisione</b> o il collegio sindacale con un revisore esterno	Quando la <b>società superi entrambi i seguenti parametri:</b> ✓ Numero dei soci cooperatori pari o superiore a 20; ✓ Attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 1 milione di euro
<b>Art. 2477 c.c.:</b> <b>Se la società resta srl</b>	Se srl: Si rende <b>obbligatorio l'organo monocratico o il revisore</b> . Anche in questi casi può nominarsi un collegio sindacale.	Superamento <b>per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti tre parametri</b> (ma non di quelli di cui all'art. 2519): 1) Totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro, 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Oppure si verifica una delle seguenti situazioni: ✓ emissione di strumenti finanziari non partecipativi; ✓ tenuta alla redazione del consolidato; ✓ controllo ✓ di società tenuta al controllo legale dei conti

## INSEDIAMENTO DEI SINDACI: L'INDIPENDENZA



## LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Art. 2399  
c.c.

- Interdizione ed inabilitazione civile
- Interdizione in sede penale
- Interdizione fiscale
- Cause di ineleggibilità legate a ruolo o professione
- Fallimento

• Coniuge  
• Parenti e affini entro il quarto grado

⇒ Amministratori

• Rapporti di lavoro

⇒ Dipendente o Parasubordinato

• Altri rapporti di natura patrimoniale quantitativamente rilevante

⇒ Consulenze continuative o che incidano sull'oggetto dei controlli



## RISCHIO DI INDIPENDENZA

**Prima di accettare l'incarico** il sindaco deve valutare la **significatività dei propri rischi** di indipendenza.



**I rischi di indipendenza vanno sottoposti a verifica periodica.**



Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.



## STUDI ASSOCIATI SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI

**Art. 2399 c.c. e RETE PROFESSIONALE**

### **RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO**

(in cui è associato il consulente della società)

**potrebbe rientrare in "altro rapporto di natura patrimoniale"**



Bisogna valutare se il rapporto (seppur indiretto)  
è in grado di compromettere l'indipendenza del sindaco



## CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

### NORMA 1.4

Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S + C) / compensi totali professionista (CT) <b>I compensi si riferiscono a quanto percepito dal singolo professionista</b>	Rapporto compensi attività sindaco(S) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S + C)	Indipendenza
> 15%	> 2/3	Sì
>5% ≤ 15%	> 1/2	Sì
≤ 5%	IRRILEVANTE	Sì



## INCOMPATIBILITÀ PATRIMONIALI

Cass. 8.5.2015 n. 9392



Negli studi associati il socio, non consulente della società può essere eletto sindaco a condizione che i suoi ricavi indiretti, provenienti dalla consulenza prestata alla società dai suoi colleghi di studio siano inferiori a quelli percepiti dallo stesso quale sindaco



è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che **l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.**



## TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZ. IV – 17 GENNAIO 2017

### INDIPENDENZA SINDACI

Qualora l'**attività di consulenza** prestata per una società fallita sia svolta dallo studio professionale di cui sia membro il sindaco, ciò che rileva è il **rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente**, per cui occorre valutare i profili di **compromissione patrimoniale** verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a refluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua posizione nella compagine associativa. L'**indipendenza** del controllore, quindi, risulta messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale



## TRIBUNALE DI PADOVA – SEZ. II – 3 MARZO 2017, N. 597

### INELEGGIBILITÀ SINDACI

La causa di ineleggibilità per i sindaci di s.p.a., ex art. 2399 c.c., relativa all'esistenza di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con la società, **non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela**; la norma, infatti, intende garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo (nella specie, è stato ravvisato che nessun compenso era dovuto al sindaco e revisore di una società di cui era contemporaneamente consulente abituale). **Conf. Cass. 11554/2008**



## L'INDIPENDENZA (ARTT. 10, 17 E 18 DEL DLGS. 39/2010)

### CRITICITÀ DEL RAPPORTO AZIENDA/REVISORE

Il revisore viene pagato dalla Società che gli conferisce l'incarico ma opera i controlli non solo nell'interesse dei soci ma anche di altri utilizzatori del bilancio.



Il revisore deve essere indipendente e garantire, tramite l'adozione di appropriate misure, tale requisito durante il periodo cui si riferisce il bilancio, quindi fino a quando l'attività di revisione non è terminata.

L'indipendenza deve essere garantita non solo con riferimento al revisore, ma anche alla sua **RETE PROFESSIONALE (art. 1, lett. I)**. Cioè **la struttura alla quale appartiene il revisore che è finalizzata alla cooperazione e che:**

- ✓ persegue chiaramente **la condivisione di utili o dei costi** o
- ✓ è riconducibile ad una **proprietà**, un **controllo** o una **direzione comuni**, o
- ✓ condivide **prassi e procedure comuni di controllo della qualità**, **la stessa strategia aziendale**, uno **stesso nome** ovvero una **parte rilevante delle risorse professionali**.



## APPROCCIO METODOLOGICO CNDCEC

### INDIPENDENZA

*Il collegio sindacale (o il sindaco unico) deve necessariamente attenersi sia alle regole previste nella disciplina relativa all'attività di vigilanza, sia, per quanto attiene all'attività di revisione, alle specifiche previsioni del DLgs. 39/2010, comprese le disposizioni relative all'indipendenza e ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).*